

DETERMINAZIONE n. 25 del 5 dicembre 2024.

Oggetto: affidamento del servizio di protocollazione e gestione documentale Arcadoc per l'anno 2025, mediante la modalità prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

Codice identificativo gara (CIG): B4A2F588B8.

II DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione denominata “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura” - BEIC (d'ora in avanti “*Fondazione*”);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del 18.12.2017 di nomina dello scrivente Direttore Generale e la successiva deliberazione del 13.01.2021 avente ad oggetto la proroga dell'incarico;

VISTO il d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO, in particolare, l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che disciplina i contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che dispone che “*salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 37 del d. lgs. n. 33/2013 e l'articolo 1, co. 32, della l. n. 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTO l'art. 19 del Codice dei contratti pubblici che prescrive la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

VISTI, altresì, gli articoli 25 e 26 del Codice dei contratti pubblici in tema di Piattaforme di approvvigionamento digitale e Regole tecniche, nonché gli articoli 28 e 29 del medesimo Codice relativi agli obblighi di pubblicazione e alle modalità di comunicazione;

VISTE le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del Codice dei contratti pubblici;

VISTO, in particolare, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 che consente fino al 30 settembre 2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) della predetta Autorità nonché il successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la predetta previsione;

RICHIAMATO il Regolamento amministrativo e contabile della Fondazione Beic, approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 21 dicembre 2021 che disciplina, tra l'altro, le modalità di gestione e disposizione della spesa per garantire il funzionamento della Fondazione e che autorizza il Direttore Generale ad esercitare le funzioni di amministrazione e di gestione ordinaria, su delega ricevuta dal Consiglio di Indirizzo, disponendo direttamente fino al limite di spesa di Euro 10.000,00 per singolo mandato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del 14 dicembre 2023 con la quale il predetto Organo consiliare ha nominato, per l'annualità 2024, quale Responsabile Unico del Progetto della Fondazione BEIC (per brevità, “RUP”), per le procedure sottosoglia comunitaria di cui al codice dei contratti pubblici, la dr.ssa Elda Ventrice;

CONSIDERATA l'esigenza della Fondazione di continuare ad utilizzare un software di protocollazione e gestione documentale per garantire l'efficiente registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici;

RICHIAMATA la nota del RUP del 4/12/2024, ai cui contenuti si rinvia per ciò che attiene all'istruttoria del procedimento e che risulta depositata agli atti della Fondazione, con la quale si rappresenta, tra l'altro, che:

- la Fondazione ha proceduto nel dicembre 2021 all'acquisto, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del software di protocollazione e gestione documentale Arcadoc per l'anno 2022 dalla società AEFEGROUP s.r.l.; il servizio di protocollazione Arcadoc è stato rinnovato per il 2023 e successivamente per 2024 al costo annuo di € 600,00 oltre IVA e giungerà a scadenza il 31/12/2024;
- avendo la Fondazione la necessità di continuare ad usufruire di un sistema di Protocollo Informatico, è interpellato lo specialista informatico/documentale della Fondazione Beic il quale ha rappresentato che un eventuale cambio di fornitore comporterebbe un disagio procedurale dovuto alla migrazione dei dati dall'attuale protocollo con relativo costo del servizio da parte di un tecnico informatico e possibile temporanea perdita di accessibilità al servizio stesso. Il predetto specialista ha altresì rappresentato che la migrazione potrebbe rischiare di comportare perdita di dati, rendendosi conseguentemente necessario effettuare dei test approfonditi, con aggravio delle attività della Fondazione, il cui organico risulta già fortemente ridotto. Inoltre, in caso di cambio dello strumento attualmente utilizzato, risulterebbe necessaria nuova formazione per il personale della Fondazione;
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del nuovo Codice dei Contratti pubblici che consente una deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, in data 11/11/2024, la AEFEGROUP s.r.l. ha inviato alla Fondazione un preventivo, offrendo il rinnovo del servizio per il 2025 al medesimo costo dell'anno precedente, per complessivi € 600,00 oltre IVA;
- la suddetta società ha lavorato a regola d'arte, nel rispetto delle modalità, dei tempi previsti e dei costi pattuiti;
- l'offerta trasmessa dalla società AEFEGROUP s.r.l. risulta valida e regolare sia sotto il profilo contabile sia per quanto attiene alla congruità del prezzo praticato;
- il R.U.P. non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo oggetto dell'affidamento per 12 mesi è pari ad € 600,00 annui oltre IVA e che l'art 49, comma 6, del vigente Codice dei Contratti pubblici consente una deroga alla applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATA la capienza di budget rispetto all'importo indicato per l'affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modesto valore dell'affidamento distante dalla soglia comunitaria;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in argomento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'espletamento del suindicato servizio rientra tra quelli acquisibili mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

- che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, comma 4 del predetto decreto legislativo;
- che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario in modalità semplificata, verificando l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC, nonché acquisendo e trattenendo agli atti la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che l'operatore ha reso le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione ex art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;
- che per l'affidamento in argomento è stato acquisito tramite la piattaforma PCP di ANAC il codice CIG riportato in oggetto, sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, sia ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici e che, trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC per gli importi fissati con delibera dell'ANAC n. 621/2022 e s.m.i.;

ATTESTATO che lo scrivente Direttore Generale non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal RUP con la succitata nota, viene individuato quale contraente cui affidare il servizio in oggetto la società AEFPEGROUP s.r.l., con sede legale a Calenzano (FI), in via Dante Alighieri, n. 72, P.I. 02325920482;

DATO ATTO che:

- a) il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza commerciale;
- b) il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- c) ai sensi dell'art. 3 della legge 10.08.2010 n.136 e s.m.i. dovrà adempiersi all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento in oggetto;
- d) il contratto è soggetto a risoluzione:
 - nel caso in cui la transazione avverrà in assenza di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
 - nei casi di inadempimento previsti dal Codice Civile.

Nei casi sopra citati il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

e) il Responsabile Unico del Progetto ("RUP"), nonché responsabile di procedimento per le fasi di cui all'art. 4 della legge n. 241/1990, è la dott.ssa Elda Ventrice (beic@pcert.postecert.it), alla quale è demandata la cura e la vigilanza di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del d.lgs. n. 36/2023;

e) che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione Beic www.beic.it, nella sezione "Beic Trasparente" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni ANAC.

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di procedere all'affidamento diretto all'operatore economico AEFPEGROUP s.r.l., con sede legale a Calenzano (FI), in via Dante Alighieri, n. 72, P.I. 02325920482, mediante la modalità prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, del servizio di protocollazione e gestione documentale "Arcadoc" per l'anno 2025, per un corrispettivo complessivo pari ad € 600,00 oltre IVA;

2. di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
3. che il pagamento del corrispettivo per l'espletamento dei servizi sopra citati sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. che ai sensi dell'art. 3 della legge 10.08.2010 n. 136 s.m.i. dovrà adempiersi all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento in oggetto;
5. di prevedere la risoluzione del contratto:
 - nel caso in cui la transazione avverrà in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
 - nei casi di inadempimento previsti dal Codice Civile.Nei casi sopra citati il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
6. che il presente atto, immediatamente esecutivo, sia pubblicato sul sito della Fondazione BEIC, www.beic.it –nell'apposita Sezione “Beic Trasparente”, in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni ANAC.

Milano, 5 dicembre 2024

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Dinatolo

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.)